

FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO TRAINA"

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019- RGAA82802A- RGEE82801E- RGMM82801D
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
tel. 0932/802071- Codice Univoco Ufficio: **UFRVZ7**
sito web: www.icstraina.edu.it



PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES



Anno scolastico 2024/2025

INDICE

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

RISORSE

*Risorse umane Organi
collegiali Risorse
strumentali*

MODALITA' D'INTERVENTO SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni certificati (legge 104/92)

Alunni con disturbi evolutivi specifici e altre difficoltà di apprendimento (DSA e BES) Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ALLEGATI

Regolamento GLI

*Modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni diversamente abili
Modello di Profilo Dinamico Funzionale (PDF) per gli alunni diversamente abili*

Modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA

*Modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni BES
Guida alla compilazione del PDP*

Protocollo accoglienza alunni stranieri

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI

La proposta di definire un Protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) è nata dall'esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall'intera comunità scolastica.

Il presente Protocollo è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione in riferimento al profilo della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e a quello dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Intende dunque definire i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Più in generale, esso si propone di: definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro istituto; facilitare l'ingresso a scuola degli studenti e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente; promuovere e incrementare qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati); consentire l'attuazione, in modo operativo delle Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi; della legge n. 170/2010 e delle indicazioni normative contenute nella direttiva ministeriale del 12/07/2011 e le relative "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento."; delle indicazioni normative contenute nella direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, la successiva circolare n.8 del 6 marzo 2013 e la nota del 22 novembre 2013; del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 e del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.

62. Questo protocollo costituisce dunque uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate.

Per i fini del nostro protocollo di inclusione, è possibile distinguere quattro grandi profili di alunni con bisogni educativi speciali:

a) Disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992) – In questo profilo sono considerati tutti gli alunni con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea).

b) Disturbi evolutivi specifici: DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) – Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia).

c) Disturbi evolutivi specifici: Altra Tipologia (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) – Poiché la legge 170/2010 considera solo i profili di cui alla lettera b), ora con la Direttiva del 2012 è possibile la presa in carico di altre tipologie di disturbi evolutivi specifici: disturbi specifici del linguaggio; deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale); deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD *Attention Deficit Hyperactivity Disorder*); disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

d) Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) – Si tratta sicuramente di un'area molto ampia ed eterogenea dei BES, nella quale sono compresi tutti quegli alunni che presentano difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o linguistico-culturale.

Risorse

L'istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità. A tal fine le diverse risorse interne alla scuola cooperano per raggiungere la massima efficacia d'intervento.

Risorse umane

- a) Dirigente Scolastico
- b) Il docente funzione strumentale per area "Inclusione e Dispersione"
- c) Referente DSA e altre difficoltà di apprendimento
- d) Referente intercultura
- e) Docenti per le attività di sostegno
- f) Coordinatori di classe
- g) Team dei docenti
- h) Personale ATA
- i) Assistenti ad autonomia, comunicazione e socializzazione(Asacom)

Organi collegiali

a) Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

L'Istituto "F. Traina" costituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è istituito con Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 avente per oggetto "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", richiamata dal Ministero dell'Istruzione con la circolare Ministeriale n. 8 prot. 561 datata 6 marzo 2013 ha, in generale, il compito di collaborare all'interno dell'istituto per definire iniziative educative, di integrazione e di inclusione che riguardano studenti riconosciuti come BES.

Composizione del gruppo

- Il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- Il docente funzioni strumentali per area "Successo formativo alunni. Dispersione ed inclusione";
- I docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata assegnati all'Istituto;
- I docenti coordinatori di plesso;
- I docenti coordinatori di classe o di equipe pedagogica;
- Un rappresentante dell' Azienda Sanitaria;
- Un rappresentante dei genitori di alunni BES;
- Un rappresentante dell'Ente locale.
- Referente Inclusione.

Compiti e Funzioni del GLI

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122
- elaborazione di una proposta di Piano per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. Definisce e contiene le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse disponibili, compreso l'uso complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno.

Convocazione e Riunioni del GLI

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta plenaria, o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno, di un ordine di scuola o di un aspetto).

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o persone che al di fuori dell'Istituto si occupino degli alunni BES.

Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata e sono allargati ai docenti della classe in cui è iscritto/a l' alunno/a.

Competenze del referente del GLI

Il Referente del GLI, si occupa di:

- presiedere, quando necessario e su delega del Dirigente scolastico, le riunioni del GLI;
- predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI;
- verbalizzare le sedute del GLI;
- curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità e agli alunni DSA, verificarne la regolarità e aggiornare, in collaborazione con la segreteria, i dati informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, ecc.);
- collaborare (riferito al referente GLI-H) con il Dirigente scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di inclusione messe in atto dai rispettivi Consigli di classe;
- collaborare all'accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno;
- curare l'espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti;
- coordinare la stesura del PI annuale.

Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO):

-provvede alla redazione del PEI per gli alunni con disabilità.

Il PEI redatto, tiene conto della prospettiva bio-psico-sociale, coinvolge l'intero team dei docenti di classe, le famiglie, gli operatori sanitari, gli esperti interni ed esterni la scuola. Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a elaborare il PEI, verificare in itinere i risultati dei suddetti "DVA" nell'ambiente scolastico in cui sono presenti barriere e facilitatori. e, se necessario, modificare il PEI, formula le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo e attiva le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l'orientamento.

I modelli di PEI sono funzionali per i tre ordini di scuola e contengono sezioni molto aperte e di approccio in ICF.

Le sezioni in esame sono le seguenti:

- Quadro informativo.
- Elementi desunti dalla Diagnosi funzionale.
- Osservazioni sull'alunno.
- Interventi programmati.
- Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.
- Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo.
- Orario e utilizzo delle risorse.
- Verifiche intermedie e finali.

b) Consiglio di Classe e Team docenti

Il Consiglio di classe o il team dei docenti ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e dell'eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.

Composizione del gruppo

Dirigente scolastico, Docente coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell'alunno disabile, Genitori (alunno diversamente abile), Operatori sanitari e sociali, Educatore (se richiesto), altro personale che opera con l'alunno.

Compiti e Funzioni

- Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Programmazione di un'attività didattica inclusiva in base ai bisogni dell'alunno e della classe
- Coordinamento con il GLI
- Comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte
- Predisposizione dei PDP come stabilito dalla legge 170/10 e direttiva del 27/12/2013.
- Elaborazione del PEI in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92

c) Collegio dei Docenti

Compiti e Funzioni

- Discute e delibera il "Piano per l'Inclusione, introdotto dal D.Lgs.66/2017.

All'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel PI.

Il PI va a sostituire il PAI ed è incluso nel PTOF.

Esso **non si limita alle disabilità**, ma copre l'intera area dei BES e serve per pianificare e realizzare interventi che migliorino la qualità dell'inclusione scolastica.

È importante notare che **il PI non rimane invariato per tre anni**, ma viene **rivisto e aggiornato annualmente** insieme al PTOF per verificarne i risultati ottenuti.

Risorse strumentali

- Spazi laboratoriali
- Attrezzature informatiche

MODALITA' D'INTERVENTO SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni certificati (legge 104/92)

L'istituto accoglie gli alunni certificati (legge 104/92) organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli educatori, assistenti per l'autonomia, la socializzazione e comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata.

Attori coinvolti

- Il **docente specializzato** nelle attività di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell'alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche e sanitarie, gli educatori. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI ; partecipa ai GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e ai agli incontri del GLI; tiene un registro per l e attività di sostegno; redige il P.E.I.; alla fine dell'anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale.

(Art. 5 Protocollo GLO in allegato)

- **Gruppo di lavoro Inclusione** si riunisce ogni volta venga ritenuto necessario. Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell'integrazione degli alunni disabili nell'istituto. Propone le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I.

- **Consiglio di Classe/Team docenti** si riuniscono periodicamente in base a un calendario stabilito ad inizio d'anno, ma si prevede la possibilità di incontri straordinari, concordando la presenza degli operatori sanitari. Hanno il compito di progettare e verificare il PEI e il PDF; individuare e programmare modalità operative, strategie, interventi e strumenti necessari all'integrazione dell'alunno disabile.

(Art. 6 Protocollo GLI in allegato)

- Il Referente per l'**Inclusione** ha competenze di tipo organizzativo (gestione delle risorse personali, collabora con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione delle attività di sostegno, coordina insieme alle altre figure strumentali coinvolte il GLI nello svolgimento delle varie attività); competenze di tipo consultivo; competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formulazione di progetti di sensibilizzazione e formazione in base ai bisogni educativi emersi nell'Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno).

(Art. 4.1 Protocollo GLI in allegato)

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO: Diagnosi Funzionale

Descrive la compromissione funzionale della situazione psicofisica dell'alunno in situazione di handicap, tramite acquisizione di elementi clinici e psicosociali. Evidenzia potenzialità e capacità dell'alunno.

CHI LO REDIGE: Secondo la Legge 104/92 compete all'ASL o Enti convenzionati sulla base del Verbale del Collegio d'Accertamento

QUANDO: Per alunni di prima iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione scolastica. Per alunni già iscritti va rinnovata obbligatoriamente al passaggio di ogni ordine e grado di scuola entro i mesi di aprile/maggio. Inoltre, in presenza di nuovi elementi e in situazione di particolare gravità può essere aggiornata in qualsiasi momento del percorso scolastico dell'alunno.

DOCUMENTO: Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli Accordi di Programma).

CHI LO REDIGE: Secondo gli Accordi di Programma è redatto dai docenti curricolari e di sostegno (e, ove presente, con la partecipazione dell'operatore psicopedagogico), in collaborazione con i familiari o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno e con la consulenza degli specialisti dell'ASL (o enti accreditati e convenzionati).

QUANDO: Il P.D.F. viene aggiornato alla fine della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Viene inoltre redatto ad ogni nuova segnalazione.

DOCUMENTO: Piano Educativo Individualizzato (PEI)

È lo strumento attraverso il quale si concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento in favore dell'alunno disabile. È stato introdotto nella scuola italiana con il Decreto Ministeriale n° 182 del 2020 e le correlate Linee Guida, una disposizione arrivata come aggiornamento di quanto già definito dal D.L. 66/2017.

Successivamente, il 1° agosto 2023 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito il **Decreto Interministeriale n°153 del 2023**, che ha introdotto alcune disposizioni correttive al precedente D.L. 182/2020. Queste modifiche sono state elaborate nel contesto di una nuova gestione delle misure di sostegno per gli studenti con disabilità.

È il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in una visione di ICF; è parte integrante e operativa del "progetto di vita"; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere valutato in itinere (necessariamente tre volte all'anno) in quanto documento revisionabile per funzione e definizione.

CHI LO REDIGE: Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale collaborazione degli operatori dell'Ente Locale e dell'Ente sanitario. I genitori vengono coinvolti nel percorso progettato e firmano la copia originale del P.E.I., le assistenti laddove presenti, gli operatori esterni alla scuola coinvolti nel processo formativo dell'alunno e il personale che si occupa di assistenza igienico-sanitaria.

QUANDO: La prima parte contenente l'analisi della situazione di partenza e la progettazione educativo-didattica viene compilata entro il mese di ottobre.

Le restanti parti vengono compilate in corso d'anno. Tutte le parti sono soggette a revisione ed eventuale modifica in

itinere. Viene consegnato in segreteria completato in tutte le sue parti nel mese di giugno.

Le attività programmate nel PEI sono soggette ad eventuali modifiche da apportare nel corso dell'anno.

• **Individualizzazione dei percorsi d'apprendimento**

All'interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l'uso di una didattica flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi della classe) si promuovono itinerari che sollecitino l'autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell'alunno dal docente per le attività di sostegno.

Nel caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si sviluppano tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe.

Le attività di sostegno si svolgono sia in classe che nel piccolo gruppo ma anche in spazi laboratoriali.

• **Verifica e valutazione**

Nella valutazione degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività specifiche siano state svolte, anche in sostituzione parziale o totale dei contenuti previsti nella programmazione di classe.

La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti difficoltà e potenzialità manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli casi.

• **Continuità educativo-didattica**

L'istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l'insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi.

Esame di Stato al termine del primo ciclo

L'ART.11 DEL D.LGS N°62/2017

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del I ciclo avviene tenendo a riferimento il PEI. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate, il consiglio può prevedere adeguate misure compensative o dispensative o predisporre specifici adattamenti o l'esonero della prova. E' previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche e sussidi didattici in base a quanto utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Se necessario sono previste prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Le prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Agli alunni che non si presentano all'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II grado, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Alunni con DSA (Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.

Attori coinvolti

-Il Dirigente Scolastico

Riportiamo alcuni dei compiti del D.S. come si evince dalle Linee Guida allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.

Il D.S.: garantisce i collegamenti dei soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali, stimola e promuove ogni iniziativa utile a rendere operative le indicazioni condivise con gli Organi collegiali e le famiglie; promuove corsi di formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti possano conseguire competenze specifiche in materia di DSA; promuove e valorizza progetti mirati; definisce su proposta del Collegio Docenti le modalità più adatte di documentazione dei percorsi didattici personalizzati e individualizzati di alunni con DSA.

Per assolvere a questi compiti il D.S. si avvale della collaborazione del Referente per i DSA.

-Il Referente DSA

E' un collaboratore del Dirigente Scolastico che coordina tutte le azioni necessarie affinché venga garantito un percorso adeguato per ogni alunno con DSA, come si evince dalle Linee Guida: fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA; offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell' Istituto; diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA; funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari ed agenzie formative accreditate nel territorio; informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

-Gli insegnanti

Gli insegnanti che sospettano ci sia un caso di DSA: chiedono un colloquio con il Referente DSA per esporre il caso e indicazioni; stilano una relazione oggettiva sulle difficoltà evidenziate; convocano la famiglia invitandoli a prendere appuntamento per valutazione specialistica; consegnano ai genitori una copia del protocollo accoglienza e la relazione da consegnare agli specialisti dall'ASP.

Percorso per insegnanti di alunni con DSA diagnosticato: chiedere alla famiglia il consenso per contatti con gli specialisti che hanno in carico l'alunno, far consegnare la diagnosi al DS ed una copia agli insegnanti. Predispongono il PDP.

Il Coordinatore di classe è tenuto a:

- informare i propri colleghi ed eventuali supplenti su quanto detto dal referente in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare;
- convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP.

Il Consiglio di classe/interclasse è tenuto a:

- osservare lo studente anche mediante somministrazione di prove specifiche;
- individuare le difficoltà e le potenzialità dell'alunno/a entro il primo mese di scuola effettivo (ottobre-novembre);
- stendere, ove necessario e insieme alla famiglia, un PDP (novembre), in cui saranno specificate le misure dispensative e compensative ritenute più idonee per l'alunno/a.

Segreteria didattica

Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione.

Informa i docenti dell'arrivo di una diagnosi e/o di una segnalazione dei servizi e dei certificati degli alunni.

I genitori

I genitori già in possesso di diagnosi: consegnano la diagnosi al Dirigente Scolastico; richiedono un colloquio con i docenti e il Referente per i DSA;

I genitori che chiedono supporto per sospetto DSA: richiedono un colloquio con gli insegnanti e il Referente DSA; dopo avere ricevuto apposita relazione da parte della scuola, richiedono appuntamento presso una struttura sanitaria; una volta in possesso di diagnosi la consegnano al DS; concordano il patto di collaborazione con gli insegnanti compilando e sottoscrivendo il PDP, impegnandosi così a supportare i propri figli durante il percorso didattico ed educativo.

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO: Piano Educativo Personalizzato (PDP)

CHI LO REDIGE: Coordinatore di classe, componenti Consiglio di classe/interclasse.

QUANDO: Stilare il PDP sulla base della diagnosi entro novembre o se arriva diagnosi in corso d'anno aspettare il tempo necessario per stabilire la programmazione da fare dopo l'osservazione.

Si ricorda che il PDP può essere modificato in corso d'anno a seconda delle necessità, andrà verificato a fine anno scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può avvenire durante l'anno anche inoltrato. Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013); tale documento costituirà un allegato **RISERVATO** della programmazione di classe.

La certificazione

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate¹.

¹ Per quanto riguarda le diagnosi, i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011:

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO DEI RISULTATI DEI DIVERSI CASI DI DSA INSERITI NELLE CLASSI

Soggetti coinvolti: componenti Consiglio di classe/interclasse, referente DSA

Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti con disturbi di apprendimento. Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Art.10).

Esame di Stato al termine del primo ciclo

L'ART.11 DEL D.LGS N°62/2017 Valutazione delle alunne e degli alunni con DSA

Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale 6 prova. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predisponde, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve(qualora non previsto dalla legge 104) ecc.

Individuazione

- Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia.
- Il Consiglio di classe informa la famiglia. qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno

Predisposizione del Piano di didattico personalizzato

- Il Consiglio di classe predisporre gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico- didattica. Possono essere previste strumenti compensative e misure dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il C.d.C dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
- Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.
- La famiglia prende visione del PDP assumendosi la corresponsabilità del progetto educativo.
- Il C.d.C delibera l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

Attivazione del piano didattico personalizzato

Il piano didattico personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.

In relazione al PDP per gli alunni con DSA e con BES:

In caso di Accettazione

Il PDP diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno.

In caso di Rifiuto

Il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia il Consiglio di Classe si riserva di riformularlo e di riproporne l'uso in caso di necessità.

Gli alunni con svantaggio socio economico, linguistico e culturale

Attraverso la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la C.M. n 8/13 e la nota 22/11/2013, si è inteso prospettare un ampliamento della sfera di intervento a favore di alunni che, per cause diverse e per periodi anche temporanei, presentino difficoltà tali da condizionarne negativamente il percorso di sviluppo e di apprendimento esponendoli al rischio del non raggiungimento del "successo formativo". Vengono in particolare fornite indicazioni organizzative sull'inclusione appunto di quegli alunni che non siano certificabili nè con disabilità, nè con DSA, ma che presentano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

A questa tipologia di alunni la Direttiva estende i benefici della L.170/10, cioè le misure compensative e dispensative oltre all'eventuale redazione di un P.D.P.

1. Area dello svantaggio socioeconomico e culturale

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Gli interventi predisposti dovranno essere di carattere transitorio.

2. Area dello svantaggio linguistico e culturale

Inserimento alunni stranieri ed inclusione nella classe

E' un gruppo eterogeneo sia per nazionalità sia per livello di conoscenza della lingua italiana, e presentaproblematiche differenti:

- totale non conoscenza della lingua italiana
- conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana
- limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche
- difficoltà nello studio delle varie discipline
- difficoltà nell'inserimento e nell'integrazione

Compiti del Referente intercultura

- Informare e collaborare con il DS e la segreteria
- Mediare le comunicazioni tra segreteria e corpo docenti del plesso
- Incontri con i genitori degli allievi neo-arrivati
- Raccogliere e monitorare progetti esistenti
- Diffondere proposte di convegni, corsi di formazione
- Acquisti di libri e materiali

Compiti degli insegnanti referenti

- Sono uno in ogni plesso ove possibile
- Partecipano alla Commissione Intercultura, formandosi e auto formandosi
- Nel plesso di appartenenza, accolgono il nuovo alunno straniero, ne curano l'inserimento in classe e, se necessario, affiancano gli insegnanti di classe, offrendo il proprio supporto e la propria competenza
- Informano i colleghi di plesso delle iniziative promosse dalla Commissione
- Coordinano le attività interculturali all'interno del proprio plesso
- Sono i responsabili nel proprio plesso del materiale cartaceo e multimediale inerente modulistica plurilingue, progetti e attività didattiche.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al protocollo di accoglienza per gli alunnistranieri.

Esame di Stato al termine del primo ciclo

Alunni BES non certificati

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Questi alunni dovranno svolgere regolarmente le Prove Invalsi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I principali riferimenti normativi e le linee guida ministeriali concernenti i bisogni educativi speciali e la personalizzazione dell'apprendimento, sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59".
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.
- DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative".
- Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti".
- Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 - Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
- Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017 - Inclusione scolastica studenti con disabilità.